



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Proposta n.: 1778

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTÀ
AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 894 / 2018

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE PRESENTATO DA ENGYCALOR ENERGIA CALORE SRL (EX IPACLAM SRL) PER L'EX DEPOSITO DI OLI MINERALI SITO IN VIA CHIVASSO 7, RIVOLI. CODICE ANAGRAFE SITI DA BONIFICARE: 2159.

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Nell'ottobre 2011 la Ditta **Ipaclam srl**, con sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 25, e sede operativa sita in Rivoli, Via Chivasso 7, ha inoltrato la comunicazione di potenziale contaminazione, riscontrata in occasione dell'esecuzione di sondaggi geognostici nell'intorno del parco serbatoi.

Ad agosto 2012 la Ditta presenta il report delle indagini ambientali eseguite ed il Modello Concettuale Preliminare del sito. Le indagini hanno rilevato una contaminazione da idrocarburi pesanti (speciazione MADEP C13÷C18 e C19÷C36) provenienti dai serbatoi interrati e dalle aree di carico e scarico. Considerato che i serbatoi sono stati svuotati e bonificati, non vi sono più sorgenti primarie attive, ma la presenza di idrocarburi pesanti nel terreno potrebbe rappresentare una fonte secondaria: la migrazione della potenziale contaminazione può avvenire per infiltrazione nel terreno, mentre la migrazione e diffusione in outdoor/indoor risulta parzialmente inibita dalla presenza della pavimentazione.

Ad aprile 2013 la Ditta trasmette il report relativo all'accertamento della qualità ambientale eseguita a novembre 2012, in concomitanza con la rimozione dei serbatoi, e propone il Piano di Indagine.

A maggio 2013 l'ARPA trasmette il proprio parere tecnico, nel quale evidenzia la necessità di un supplemento di caratterizzazione del sito, e la Ditta comunica l'avvio delle attività di indagine secondo il piano precedentemente inviato.

A gennaio 2014 la Ditta trasmette i risultati delle indagini ambientali eseguite e l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, che gli Enti non ritengono approvabile perché non conforme ai criteri metodologici redatti dall'APAT. Emerge inoltre la non applicabilità delle procedure semplificate ex art. 249 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al caso in esame, perché la superficie del sito risulta superiore ai 1000 m² previsti dalla norma.

A seguito della nota n. 32403 del 05/06/2014, con la quale il Comune, riportando le osservazioni avanzate da ARPA e Provincia, evidenziava la necessità di avviare un procedimento di bonifica in via ordinaria ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e la invitava pertanto a presentare la necessaria documentazione, la Ditta, con nota del 02/11/2015 (ns prot. n. 62172), ha presentato il Piano della Caratterizzazione previsto ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

In data 18/12/2015 si è svolta presso il Comune di Rivoli la Conferenza dei Servizi per l'esame della documentazione prodotta, la quale si è conclusa con la richiesta di un approfondimento in merito alla soggiacenza della falda e di ulteriori indagini per una migliore conoscenza dell'estensione areale e verticale della contaminazione.

In data 01/04/2016 (ns prot. 19625) la Ditta Ipaclam srl, dopo aver richiesto espressa proroga, ha presentato la documentazione integrativa che è stata valutata nel corso della seconda Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22/04/2016.

Con DD n. 446 del 26/05/2016 il Comune di Rivoli ha autorizzato, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il Piano di Caratterizzazione presentato, fermo restando il rispetto di alcune prescrizioni, evidenziate nel verbale di conferenza.

Con nota del 29/07/2016 (ns prot. n. 46389 del 05/08/2016) la Ditta ha provveduto a trasmettere i documenti integrativi richiesti al punto 2 a) e b) della DD 446/2016 e con nota del 25/08/2016 (ns prot. n. 49759 del 28/08/2016) ha comunicato le date di esecuzione delle attività di indagine ambientale, così come prescritto dalla citata determina.

Con nota del 07/11/2016 (ns prot. n. 65656 del 09/11/2017) è pervenuta comunicazione di accorpamento, a far data dal 1 novembre 2016, della società Ipaclam srl nella società **Engycalor Energia Calore srl**.

Con nota del 26/11/2016 (ns prot. n. 69670 del 28/11/2016) la società Engycalor Energia Calore srl ha trasmesso l'Analisi di Rischio sito specifica che è stata esaminata nella Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Comune di Rivoli in data 31/01/2017, la quale si è conclusa richiedendo una rielaborazione delle simulazioni condotte, rivalutando la geometria della sorgente secondaria di contaminazione e senza considerare la pavimentazione presente in sito.

Con nota del 26/04/2017 (ns prot. n. 26800 del 28/04/2017) la società Engycalor Energia Calore srl ha trasmesso la revisione dell'Analisi di Rischio redatta secondo le indicazioni avanzate dagli Enti in Conferenza. L'Analisi di Rischio ha restituito un rischio sanitario non accettabile per la volatilizzazione e l'inalazione di vapori indoor e la presenza di un rischio ambientale non accettabile per la risorsa idrica sotterranea: si è pertanto proposta la realizzazione di un monitoraggio di Soil Gas per la verifica degli effettivi fenomeni di volatilizzazione e la predisposizione di un progetto di Messa in Sicurezza Permanente che, grazie ad una idonea pavimentazione, garantisca l'interruzione dei percorsi di lisciviazione della zona insatura-suolo profondo.

In data 13/11/2017 si è svolta presso il Comune di Rivoli la Conferenza dei Servizi per l'esame della documentazione prodotta, la quale si è conclusa con l'approvazione dell'Analisi di Rischio, avvenuta con la DD n. 1349 del 18/12/2017, richiedendo la presentazione entro 6 mesi del Progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP), corredato da un Piano di Monitoraggio e da un Piano di Controllo del Soil Gas, redatti nel rispetto delle prescrizioni e precisazioni evidenziate nel verbale di conferenza.

Con note del 11/06/2018 la Società Engycalor Energia Calore srl ha provveduto a trasmettere, entro i tempi convenuti, il "Progetto di Messa in Sicurezza Permanente" comprensivo di proposta di

monitoraggio (ns prot. 35837 del 14/06/2018) ed il “Piano di Indagine Soil Gas” (ns prot. 35833). Tale documentazione è stata valutata nel corso della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Comune di Rivoli in data 26/07/2018 che si è conclusa con l'approvazione del Progetto di MISP, fermo restando il rispetto di alcune prescrizioni e precisazioni evidenziate nel verbale di Conferenza.

Con nota del 31/08/2018 (ns prot. n. 51833 del 03/09/2018) è pervenuta la documentazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi contenente la specificazione del quadro economico, relativo a tutti gli interventi previsti dal Progetto di MISP e dal Piano di Controllo del Soil Gas con le modifiche concordate in Conferenza, e le planimetrie riportanti l'indicazione dell'area sottoposta a vincolo e la localizzazione dei punti Soil Gas.

Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 25 dello Statuto comunale;

D E T E R M I N A

- 1) di **approvare**, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) ed il relativo Piano di Monitoraggio, presentati in data 11/06/2018 ed integrati in data 31/08/2018 dalla Ditta **Engycalor Energia Calore srl**, con sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 25, e sede operativa sita in Rivoli, Via Chivasso 7, in coerenza alle conclusioni della Conferenza dei Servizi del 26/07/2018, riportate nel verbale trasmesso con nota n. 47266 del 02/08/2018;
- 2) di **approvare** il Piano di Controllo del Soil Gas presentato in data 11/06/2018, come integrato con nota del 31/08/2018, a seguito della richiesta della Conferenza dei Servizi dell'installazione di un ulteriore punto di misurazione del Soil Gas e dell'estensione a due anni della durata del monitoraggio;
- 3) di **definire che** per il progetto di MISP, che prevede il mantenimento in perfetto stato di conservazione della pavimentazione e del sistema di allontanamento delle acque meteoriche oggi esistente e pertanto, al fine di garantire l'efficacia del progetto di bonifica redatto sulla base degli esiti della Analisi di Rischio e, visto il permanere di una passività ambientale determinata dalla presenza nel suolo profondo del superamento delle CSC per gli idrocarburi leggeri $C \leq 12$ e pesanti $C > 12$, per assicurare nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, sull'area individuata debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni vincolanti:
 - a) non può essere modificata la destinazione e le modalità d'uso dell'area, rispetto agli scenari previsti dall'Analisi di Rischio (percorsi di esposizione e bersagli) fatta salva una revisione della stessa;
 - b) non possono essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori e di obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche derivanti dalle specifiche disposizioni sulla gestione dei materiali di scavo nei siti sottoposti a bonifica, di cui al DPR 120/2017;
 - c) eventuali interventi attuati sull'area devono garantire il ripristino della copertura con le medesime caratteristiche tecniche di quella attualmente presente in sito e dettagliate al paragrafo 5.1 della relazione “Progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del Dlgs 152/06” datata Giugno 2018;
 - d) il proprietario dell'area è tenuto ad inviare annualmente al Comune di Rivoli una relazione attestante gli esiti dei controlli semestrali e delle eventuali attività di manutenzione eseguite sull'area; tale obbligo, legato alla MISP, è da ritenersi valido fino ad una nuova valutazione

del rischio che vada a variare il progetto di bonifica attualmente approvato;

La Figura 1, allegata alla presente determina, riporta l'indicazione dell'area interessata dalla Messa In Sicurezza Permanente.

- 4) di **richiedere**, per quanto riguarda il Piano di Controllo del Soil Gas, il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere trasmessa ad ARPA, Comune di Rivoli e Città Metropolitana di Torino la georeferenziazione dei punti di Soil Gas, entro 20 giorni dalla loro installazione;
 - b) le misurazioni previste dovranno essere condotte per almeno due anni al termine dei quali potrà essere eventualmente valutata l'opportunità di proseguire ulteriormente il monitoraggio;
 - c) le date di campionamento dei Soil Gas devono essere preventivamente concordate con ARPA – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in maniera tale da consentire la partecipazione dei tecnici e l'eventuale campionamento per le analisi in contraddittorio;
 - d) le date di campionamento, concordate con ARPA, devono essere comunicate anche a Comune di Rivoli e Città Metropolitana di Torino con almeno 15 giorni di anticipo e gli esiti delle misure devono tempestivamente essere trasmessi agli Enti coinvolti nel procedimento;
- 5) di **stabilire che** al termine dei due anni previsti per il monitoraggio del Soil Gas dovrà essere trasmessa una relazione finale che attesti il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, comprensiva sia degli esiti dei rilevamenti dei gas interstiziali sia delle verifiche ed eventuali manutenzioni effettuate sulla pavimentazione e sul sistema di allontanamento delle acque meteoriche;
- 6) di **dare atto che** tutte le attività inerenti agli interventi di MISP o ai monitoraggi ad essa connesse devono essere svolte dal imprese iscritte alla Categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- 7) di **definire che**:
 - a) entro 30 giorni dall'emanazione del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare le garanzie finanziarie per un importo pari a 23.629,91 €, calcolato secondo le disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 41-10623 del 6 ottobre 2003, come da prospetto allegato alla presente determina;
 - b) l'accettazione da parte del Comune delle suddette garanzie finanziarie costituisce titolo per l'avvio dei lavori previsti nel progetto approvato;
- 8) di **stabilire che**:
 - a) il presente provvedimento costituisce variante dello strumento urbanistico e pertanto le prescrizioni vincolanti riportate nel presente provvedimento sono inserite nella corrispondente scheda normativa di PRGC relativa all'area oggetto di bonifica e dovranno essere esplicitate all'interno del Certificato di Destinazione Urbanistica;
 - b) la presente determinazione venga trasmessa alla Ditta Engycalor Enregia Calore srl e per conoscenza a Società Golder Associates srl, Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte, ASL TO3 e Regione Piemonte;
 - c) la Ditta Engycalor Energia Calore srl comunichi preliminarmente a Comune di Rivoli, Città Metropolitana di Torino, ASL TO3 e ARPA Piemonte qualunque variante al progetto approvato;
- 9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. è l'ing Michele MICHELIS, Responsabile del Servizio Ambiente e Patrimonio della Direzione Servizi al Territorio del Comune di Rivoli.

CM/cm

Lì, 11/09/2018

IL DIRIGENTE
DE CRISTOFARO LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)